

Comune di Oppeano

Provincia di Verona

oooooooooooo

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI / ECOLOGIA

C.F. 80030260238

P.IVA 01536590233

Ordinanza n. 142

Oppeano, li 30.12.2009

prot. n. 21167

OGGETTO: Limitazione dell'emissione delle "polveri sottili" in atmosfera.

IL SINDACO

PPREMESSO che:

- il decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 – che recepisce le Direttive Europee 99/30 e 00/69 – stabilisce, tra l'altro, che a partire dal 1 Gennaio 2005 per le polveri sottili entrerà in vigore il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 sia uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni – superano di gran lunga il valore limite dei 50 µg/m³;

ATTESO CHE:

- a seguito dei nuovi limiti, e come previsto dal D.lgs. 4 agosto 1999 n. 351, la Regione Veneto ha pubblicato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (di seguito indicato come Piano regionale) che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO₂);
- tale Piano regionale, nel prendere atto che la diffusione di alcuni inquinanti spesso prescinde dall'ambito territoriale strettamente urbano, investendo intere aree caratterizzate da condizioni meteorologiche particolari (tipico è il caso della Valpadana), dà indicazioni abbastanza precise sulle azioni di tipo strutturale, da adottare al fine di contenere l'incremento degli inquinanti nei periodi "critici" come quello invernale;
- il Comune di Oppeano risulta inserito nel citato PRTRA in zona A1 provincia;

CONSIDERATO che:

- il Piano regionale prevede l'aggiornamento periodico della lista dei comuni inseriti in zona A in funzione dei risultati delle misure di concentrazione di inquinanti in atmosfera;
- e' stata proposta, da parte di ARPAV medesima una nuova zonizzazione che inserisce in zona A circa il 90% dei comuni della Provincia di Verona;
- il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), istituito ai sensi del Piano regionale medesimo, riunito in data 14/07/2006 ha accolto la proposta di nuova zonizzazione effettuata da ARPAV che, nel dettaglio individua 49 nuovi comuni in fascia A1. Tra questi comuni in fascia A1, ne vengono identificati 14 (i cosiddetti comuni della cintura metropolitana ovvero Verona, San Martino Buon Albergo, Buttapietra, Grezzana, Negrar, San Pietro Incariano, Pescantina, Bussolengo, Castel d'Azzano, San Giovanni Lupatoto, Sona, Sommacampagna, Villafranca e Lavagno) che per motivi amministrativi e di omogeneità territoriale sono inseriti in fascia "A1 agglomerato";
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S), istituito ai sensi del Piano regionale medesimo, ha ratificato, nell'incontro del 28 settembre 2006, tale nuova zonizzazione che pertanto risulta attualmente pienamente operativa;
- le Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Valle d'Aosta, le Province di Trento e Bolzano e il Canton Ticino, hanno predisposto un accordo relativo ad un "pacchetto" di misure antinquinamento da applicare su area vasta nell'inverno 2006-2007, che identifica negli autoveicoli benzina e diesel preEuro1, nei diesel euro 1, nei ciclomotori e motoveicoli a due tempi pre Euro 1, i mezzi da sottoporre al blocco della circolazione dal lunedì al venerdì;
- detto accordo rispecchia sostanzialmente le linee di indirizzo contenute nel Piano Regionale di Tutela e risanamento dell'Aria e nella decisione del C.I.S. relativa all'inverno 2005-2006;

CONSIDERATO che dall'inizio dell'anno e sino al 6 ottobre 2009 la rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, gestita da ARPAV, ha registrato 56 giorni di superamenti del valore limite consentito di 50 µg/m³. Tale valore è il limite massimo da non superare, fissato dalla vigente normativa, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso (si tratta pertanto di 21 giorni di superamento oltre i 35 giorni consentiti).

EVIDENZIATO che in numerosi studi scientifici sono stati evidenziati gli effetti nocivi sulla salute degli inquinanti atmosferici, in particolare il PM10, è ritenuto l'inquinante maggiormente associato con eventi sanitari avversi (malattie cardiache e respiratorie). A tal proposito si citano come riferimento di letteratura le "Linee guida sulla qualità dell'aria. Particolato, ozono, biossido di azoto e biossido di zolfo. Valutazione del rischio." Pubblicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2006, lo studio MISA 2, presentato a Verona nel febbraio 2005 e lo studio APAT "Inquinamento atmosferico, trasporto urbano e salute. I nuovi risultati" presentato a Roma il 15/06/2006 nell'ambito della giornata APAT-OMS;

ATTESO che i provvedimenti assunti in Veneto negli anni passati sono stati attuati generalmente nei soli capoluoghi di provincia e dunque in ambiti territoriali ridottissimi rispetto al contesto di mobilità non solo regionale ma di bacino areologico padano e che conseguentemente non è verificabile una linearità diretta tra limitazione del traffico, e riduzione della concentrazione di polveri fini PM10. Tuttavia è certamente dimostrabile e quantificabile la riduzione del carico inquinante emesso in atmosfera conseguente alla limitazione dell'uso di veicoli con motore a scoppio quale fonte più significativa, come affermato da ARPAV nel contesto urbano. Pertanto l'auspicabile ampliamento di aree territoriali inibite al traffico veicolare, comporterà conseguentemente una maggiore efficacia;

RITENUTO di individuare negli autoveicoli benzina e diesel pre Euro1, nei diesel euro 1, nei ciclomotori e motoveicoli a due tempi pre Euro 1, i mezzi con maggiori emissioni per Km percorso, secondo la classificazione COPERT III che definisce i fattori di emissione per categoria di veicoli e come peraltro indicato anche da Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;

RILEVATO che i provvedimenti di limitazione del traffico determinano una riduzione certa delle emissioni di sostanze inquinanti causate dal traffico veicolare in tutte le sue forme;

CONSIDERATO che il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Verona nell'incontro del 22/09/2009 ha approvato all'unanimità misure e provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento da applicarsi in tutti i Comuni della Provincia nonché la misura di carattere emergenziale di fermo del traffico nel periodo dal 19 ottobre al 18 dicembre 2009 e dal 11 gennaio al 15 maggio 2009, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, di:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (EURO 0), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE o i "veicoli commerciali leggeri" non conformi alla direttiva 96/69/CE e successive direttive (EURO 0 ed EURO 1), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

RITENUTO necessario attuare provvedimenti finalizzati alla riduzione del carico inquinante uniformandosi a quanto deciso all'unanimità dal TTZ della Provincia di Verona, tenuto conto che tali misure sono state approvate da tutti i Comuni in fascia A1 agglomerato;

VISTI:

- il Decreto Ministero dell'Ambiente 21 aprile 1999, n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";
- il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle direttive europee di fissazione di nuovi valori limite di qualità dell'aria ambiente per alcuni inquinanti;
- l'art. 50 e 54 comma 5° e l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 50 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ;

RILEVATA la necessità di intervenire per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento;

ORDINA

- 1) il divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), **nel periodo compreso dal 11 gennaio al 15 maggio 2010, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00, alle seguenti categorie di veicoli:**
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (EURO 0), non adibiti a servizi e trasporti pubblici ;
 - Motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 - Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE o i “veicoli commerciali leggeri” non conformi alla direttiva 96/69/CE e successive direttive (EURO 0 e EURO 1) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

sono esclusi da tale divieto le seguenti categorie di veicoli:

- a) gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
- b) gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
- c) gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, G.P.L.);
- d) i ciclomotori e i motoveicoli dotati di motore a quattro tempi;
- e) autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
- f) veicoli al servizio di portatori di handicap - munite di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.P.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- g) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- h) veicoli che trasportano farmaci, prodotti, per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
- i) veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- j) veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- k) veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- l) veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
- m) veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
- n) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno;
- o) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- p) veicoli di operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
- q) veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
- r) veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^a fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;

- s) veicoli dei parenti dei bambini frequentanti le scuole del Comune di Oppeano, per il tragitto casa-scuola e viceversa per accompagnare gli stessi negli orari di entrata ed uscita, con le modalità del titolo autorizzatorio;
- t) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
- u) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell' attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio dell'attestato di partecipazione da parte dell'ente organizzatore;
- v) veicoli utilizzati da residenti nel territorio comunale oggetto della presente ordinanza di limitazione alla circolazione, oppure frontisti diretti alle attività presenti nel territorio che utilizzano il mezzo di trasporto (autocarro e/o autovettura) per ragioni di lavoro da documentarsi con le modalità previste dal titolo autorizzativo;

Il titolo autorizzativo sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: *“Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di seguire in forza dell'art. 43 dello stesso t.u.”*

Dovrà essere esposto bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”) del che ne facciano richiesta.

I veicoli in possesso del tagliando “BOLLINO BLU” (Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998) relativo al controllo dei gas di scarico, sono comunque soggetti alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza.

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, è fatto:

DIVIETO

- di mantenere acceso il motore:
 - degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicoli dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
 - degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
 - degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
 - dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;
- di attivare combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;
- di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
 - cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi ...;

ed inoltre è fatto

OBBLIGO

di abbassare la temperatura di almeno 1° C negli ambienti di vita riscaldati da impianti non alimentati a combustibile gassoso.

INVITA

tutta la popolazione ad attuare:

a) comportamenti individuali di salvaguardia della salute:

- in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenerci a lungo in aree con intenso traffico;

in linea generale esistono una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati che, se attuati ed evitati, permettono di ridurre i rischi per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:

- non tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitando inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;

- non azionare in auto gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinate;
- evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
- ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione;

b) comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria:

durante i periodi di criticità che coincidono in particolare con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, è utile che la popolazione attui una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un'ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

- le aziende di trasporto pubblico locale devono privilegiare i mezzi a minore emissione;
- rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
- incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
- tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
- limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria del bollino blu), sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
- limitare le temperature nelle abitazioni ad un massimo di 20°C (generalmente non superare i 18°C nelle camere da letto ed i 20°C negli altri locali) e rispettare gli orari di accensione degli impianti;
- revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- limitare l'utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell'abitazione, e favorire l'installazione di macchine a doppia combustione catalitica;
- non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva.

c) per gli Enti e le Aziende Pubbliche va richiamato quanto previsto al punto 6.2.1.1 del PRTRA, in particolare per quanto riguarda:

- l'obbligo di dotarsi di veicoli a motore e di veicoli pesanti adibiti al trasporto di persone e di merci con il tipo di omologazione più recente, allo scopo di favorire la penetrazione del parco mezzi di veicoli a bassa emissione;
- limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli sopraccitati con il tipo di omologazione più recente.

Sanzioni previste:

- chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, commi 1-lett. b) e 13 del D.Lgs. 285/92 – “Nuovo Codice della Strada” (da euro 74,00 a euro 296,00).
- chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a € 37,00 e non superiore a € 222,00 come previsto dall'art. 16 della legge 16/01/2003, n. 3 che ha introdotto l'art. 7-bis al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, conciliabile con € 74,00 direttamente all'Agente accertatore dell'infrazione.
- il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, nei luoghi pubblici e pubblicazione sul sito del comune.
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa notifica.

La presente ordinanza potrà essere revocata soltanto con l'emissione di un ulteriore analogo provvedimento.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

p Il Sindaco
Il Vicesindaco
f.to rag. Fernando Tebaldi